

La guerra russo-ucraina come guerra identitaria

di Alessia Riccioli

Abstract: *The Russian-Ukrainian war as an identity war* - The war between Russia and Ukraine can be explained as a consequence of the Russian national claims. These are linked to the unlimited conception of power inherited by Russia, and the idea that the “sacred” Russian territories must be united. The increasingly authoritarian trend experienced by Russian politics is consistent with an aggressive foreign policy strategy, which has recently resulted in the invasion of Ukraine. This paper considers the Russian national identity as pivotal in the understanding of the current war, also considering the constitutional evolution that led to the 2020 Reform.

Keywords: National identity; Russian history; War; Constitutional reform.

1. Introduzione

Il 24 febbraio 2022 il Presidente della Federazione della Russia, Vladimir Putin, ha dichiarato l’inizio di un’“operazione militare speciale”¹ nei confronti dell’Ucraina. Significativo è il rifiuto dell’utilizzo del termine “guerra” per descrivere quella che, *de facto*, si qualifica come l’invasione da parte della Russia di un altro Stato sovrano. Per questo, la guerra russo-ucraina appartiene a quel tipo di guerra che «si fa, ma non si dice»², benché sul piano giuridico non vi siano dubbi circa le molte violazioni dei principi fondamentali del diritto internazionale³.

Questo conflitto può essere analizzato secondo molteplici aspetti. Uno di questi è il parallelismo tra una politica interna accentratrice verso la figura presidenziale e una politica estera caratterizzata da una “aggressività imperialista”⁴. Quest’ultima giustifica la pretesa bellica della Russia nei

¹ Si rimanda al discorso in cui il Presidente Putin ha annunciato l’inizio di un’“operazione militare speciale” contro l’Ucraina, il 24 febbraio 2022, disponibile al link: <http://kremlin.ru/events/president/news/67843>.

² C. De Fiores, “*L’Italia ripudia la guerra?*”, Roma, 2002, 18, in riferimento ad azioni che prescindono dalla nomenclatura del termine guerra, come quelle operazioni definite «operazioni di polizia internazionale» (Iraq, 1992) o «intervento umanitario» (Serbia, 1999), a cui il concetto di «operazione militare speciale» definito da Putin sembra potersi ricollegare, come secondo M. Benvenuti, *Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni*, in *Rivista AIC*, 3, 2022, 23.

³ A. Ligustro; F. Ferraro, P. De Pasquale, *Il futuro del mondo e dell’Europa passa per Kiev*, in *DPCE Online*, 2, 2022, XII.

⁴ Così A. Di Gregorio, *Il presidenzialismo in Russia: da un modello ibrido a un sistema apertamente autoritario*, in *DPCE Online*, 1, 2023, 1103.

confronti dell'Ucraina e si inserisce in un più ampio progetto di affermazione identitaria, che ha radice nella stessa organizzazione e concezione del potere russo, frutto dell'eredità bizantina e mongola, come si dirà più avanti⁵. Questi elementi supportano l'interpretazione che attribuisce alla guerra in questione una valenza identitaria⁶ e che la distingue dall'esperienza europea del XX secolo⁷, dato che il controllo materiale dello spazio non rappresenta più il fine ultimo della guerra. Esso è individuabile, piuttosto, nel controllo della popolazione, attuato, ad esempio, attraverso l'espulsione coatta di chiunque si riconosca in una diversa identità⁸, al fine di realizzare un progetto di omogeneizzazione etnica. Ne è un triste esempio il processo di "denazificazione" rivendicato dalla Russia nel conflitto russo-ucraino, che in realtà si configura come un processo di "deucrainizzazione"⁹.

La valenza identitaria della guerra russo-ucraina permette, dunque, di sviluppare una riflessione circa la vocazione autoritaria e storicamente determinata del potere russo, anche evidenziando le conseguenze pratiche degli accenti identitari recentemente introdotti nella Costituzione.

2. La guerra russo-ucraina come guerra identitaria

L'aggressione della Russia all'Ucraina denota che l'archetipo storico di riferimento per la politica putiniana sia quello imperiale, come dimostra la retorica utilizzata dal Presidente, i cui discorsi spesso richiamano la Seconda Guerra Mondiale (ricordata come la Grande Guerra Patriottica). Il riferimento storico è funzionale, da un lato, a giustificare un'"operazione militare speciale" attuata in modo preventivo¹⁰ e, dall'altro, a promuovere una "visione multipolare delle relazioni internazionali"¹¹, come sostenuto dalla Russia a partire dalla fine del XX secolo. Questo processo è il risultato della volontà russa di rendersi autonoma dal mondo Occidentale, percepito come aggressivo a causa dell'allargamento a Est della NATO e dell'Unione Europea, preferendo piuttosto avere rapporti con Stati che privilegiano il

⁵ M. Ganino, *Russia*, Bologna, 2010 (ed. digit.: 2013).

⁶ M. Kaldor, *Commentary on Kogler: Analysing the Ukraine war through a 'new wars' perspective*, in *European Journal of Social Theory*, 26, 4, 2023, 479-489.

⁷ *Ex multis*, il concetto è spiegato da C. Chinkin, M. Kaldor, *Gender and new wars*, in *Journal of International Affairs*, 67, 1, 2013, 167, la cui analisi risulta di particolare interesse anche per il punto di vista adottato, analizzando il fenomeno delle *new wars* in chiave di genere, affermando che le nuove guerre sono «*largely fought by men in the name of a political identity that usually has a significant gender dimension*», comportando strategie esplicitamente mirate contro i civili, anche usando lo stupro come arma di guerra. Su come lo stupro sia un crimine ampiamente commesso anche nella guerra russo-ucraina, si veda: L. Wamsley, *Rape has reportedly become a weapon in Ukraine. Finding justice may be difficult*, *NPR*, 30 aprile 2022, disponibile al link: <https://www.npr.org/2022/04/30/1093339262/ukraine-russia-rape-war-crimes>.

⁸ Cfr. E. Greblo, *Le "nuove guerre" della globalizzazione*, in *Philosophy Kitchen*, 3, 2015, 32 ss..

⁹ A. Ligustro; F. Ferraro, P. De Pasquale, *Il futuro del mondo e dell'Europa passa per Kiev*, cit., XV.

¹⁰ Così V. Putin, nel discorso tenutosi il 24 febbraio 2022, cit.

¹¹ G. Lami, *Le parole chiave della Russia contemporanea tra (poca) innovazione e molta tradizione: identità, sovranità e unità*, in *NAD*, 1, 2020, 136.

carattere nazionale dei valori in cui si riconoscono¹², contro l'universalismo dei valori occidentali¹³.

La guerra russo-ucraina è stata giustificata dalla Russia attraverso la pretesa di voler proteggere la popolazione russofona e russofila delle autoproclamate Repubbliche di Donesk e Lugansk¹⁴. Essendo l'Ucraina un territorio "cuscinetto"¹⁵, essa è stata – a suo discapito – un laboratorio geopolitico, oggi protagonista di una nuova guerra fredda, de-ideologizzata, con un sistema di alleanze nettamente distinto dal precedente, contestualmente a un crescente senso di insoddisfazione per la posizione internazionale assunta dalla Russia a seguito della fine della guerra fredda¹⁶.

2.1 La Russia come stato a vocazione imperiale: breve excursus storico

La vocazione imperiale deriva da epoche storiche precedenti, in riferimento al progetto espansionistico che ha determinato il processo di *state-building* della Russia. Esso ha origine già nel Principato di Mosca, la cui unità degli immensi territori era garantita attraverso un utilizzo fortemente repressivo del potere (unitamente a una collocazione geo-politica particolare, che ha garantito una minore circolazione delle idee nazionaliste occidentali)¹⁷.

Al fine di comprendere le dinamiche attuali riferite al conflitto in esame, è necessario prendere in considerazione il rapporto tra il processo di formazione dello stato in Russia e il processo di formazione dell'identità nazionale.

La formazione di una vera e propria identità russa è, infatti, da ricercare nella scomparsa del regno kievano, la cui durata può individuarsi tra la fine del IX secolo e la metà del XIII secolo, ovvero fino all'invasione mongola. Esso fu costituito da una cinquantina di principati, in un contesto di «protofederalismo», caratteristica che però ne favorì la caduta a causa delle pressioni belliche esterne. Da tale periodo deriva l'idea di un unico grande popolo russo distribuito in più gruppi linguistici slavi, eredità che consentì la sopravvivenza della Rus' di Kiev. Quest'ultima rappresentò la «sintesi politica»¹⁸ di tre aspetti: «autocratico», «aristocratico» e «democratico». Tuttavia, questo non fu pienamente accolto dai principi di Mosca, che interpretarono le istituzioni ereditate dalla Rus' in senso fortemente accentratore, individuando nella figura del principe (Gran principe dal XII secolo) il principale titolare dei poteri di governo, secondo un'idea di un potere inteso in senso autocratico (senza limiti né interni né

¹² *Ibid.*

¹³ Circa l'annoso dibattito sulla questione, si veda G. Zaccaria, *Universalità e particolarismo dei diritti fondamentali*, in *Persona y Derecho*, 89, 2, 2018, 144 ss.; L. Marchettoni, *I diritti umani tra universalismo e particolarismo*, Torino, 2012, 95 ss.

¹⁴ P. Sellari, *Il conflitto russo ucraino: una visione geopolitica*, in *federalismi.it*, 17, 2022, IV–XI.

¹⁵ Tra l'Unione Europea (di cui pare particolarmente rilevante sul punto l'allargamento avvenuto nel 2004) e la Russia.

¹⁶ P. Sellari, *Il conflitto russo ucraino: una visione geopolitica*, cit., VII.

¹⁷ P. Grilli di Cortona, *Stati, nazioni e nazionalismi in Europa*, Bologna, 2003 (ed. digit.: 2010), 114.

¹⁸ M. Ganino, *Russia*, cit., 27.

esterni), modello assimilato durante la dominazione dell'Orda d'Oro (che controllò la Russia dalla metà del XII secolo all'inizio del XVI secolo). Il sovrano di Mosca rivendicava il diritto di dominio su «tutte le Russie»¹⁹ al fine di consolidare l'unificazione territoriale, nel tentativo di ridimensionare l'entità dei fenomeni che avevano sancito la fine della Russia di Kiev (sia in riferimento alla suddivisione interna, sia alla pressione bellica esterna).

La stessa Ucraina²⁰ fu posta sotto il dominio di Mosca, all'interno di un processo espansionistico che portò, all'inizio del Settecento, alla formazione dell'Impero russo, proclamato da Pietro il Grande. Inoltre, vi è anche da considerare che l'assenza di difese naturali ha reso i confini russi facilmente soggetti a invasioni esterne. Questo ha favorito una forte organizzazione militare e la tendenza a cercare di espandere il più possibile i propri confini, elementi che certamente ne hanno influenzato l'evoluzione storica.

Questa organizzazione del potere (di origine, quindi, tataro-mongola) è stata influenzata anche dalla concezione stessa del potere (di origine invece bizantino-ortodossa), costruita in riferimento a una visione organica dell'Impero, la cui terra è considerata unitaria e indivisibile e a cui viene attribuito un carattere sacrale, elemento che si trasmette nella storia russa senza soluzione di continuità, fino a trovare riscontro anche nella Costituzione del 1993, come si dirà più avanti. L'Impero, dunque, è stato descritto dalla dottrina come «Stato-frontiera», in continua dilatazione, in cui il potere sovrano, inteso in senso assoluto, è finalizzato a garantire il bene supremo dell'unità²¹.

Il processo di consolidamento dell'identità nazionale prende forma non solo attraverso la continua espansione russa, ma è altresì condizionato dai processi disgregativi che in epoche diverse hanno modellato l'Impero²².

Un primo momento disgregativo è individuabile nella rivoluzione del 1917, che ha sancito l'impossibilità per la Russia imperiale (poi Unione Sovietica) di raggiungere obiettivi quali la costruzione di un'identità nazionale e la conseguente integrazione di massa. Ne consegue che la compattezza militare e l'omogeneità politica garantita dalla presenza di un partito unico (supportato da forti basi ideologiche), all'interno di un federalismo non democratico, sono stati elementi fondamentali per garantire l'unità e mantenere la compattezza, fino allo sviluppo di un programma di vera e propria ri-russificazione negli anni '30, attraverso l'enfaticizzazione di un patriottismo sovietico. Questo processo sarà coronato dal patto del 1939 con la Germania nazista, che consentirà all'Urss di annettere i territori perduti a seguito della rivoluzione del 1917 (in riferimento soprattutto agli stati baltici) e che confermerà la Russia come stato imperiale

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Più precisamente, per un'analisi circa l'individuazione del periodo dal quale poter impiegare il termine Ucraina si veda N. Yakovenko, *Choice of Name versus Choice of Path. The Names of Ukrainian Territories from the Late Sixteenth to the Late Seventeenth Century*, in G. Kasianov and P. Ther (Eds.), *A Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography*, Budapest-New York, 2009, 131 ss.

²¹ M. Ganino, *Russia*, cit., 29.

²² Per quanto riguarda i processi "aggregativi" e "disaggregativi" dall'Impero di Russia sino alla dissoluzione dell'Urss sotto il profilo della composizione etnico-nazionale si veda A. Keppler, *The Russian Empire: A Multiethnic History*, New York, 2013.

multinazionale²³.

Successivamente, le Repubbliche federate verranno perdute a seguito di un secondo momento disgregativo, in riferimento alla fine dell'Urss, stato multinazionale che non riuscì mai a raggiungere un'unità nazionale. In tal senso, sebbene la Russia si qualifichi come stato che comprende al suo interno molte nazionalità che aspirano alla formazione di uno stato proprio o, comunque, a una maggiore autonomia, è necessario considerare che 25 milioni di russi (ovvero il 10% della popolazione dell'ex Urss) si trovano situati al di fuori della Federazione. Ne deriva una situazione di forte non coincidenza tra stato e nazione²⁴.

A seguito di questo secondo momento disgregativo, la Russia è divenuta uno stato "abbastanza" omogeneo da un punto di vista etnico²⁵. Tuttavia, le popolazioni non russe costituiscono la maggioranza assoluta in almeno 15 entità sub-statali (repubbliche o regioni) della Federazione russa, a cui si devono aggiungere quelle nazionalità dell'ex Urss che sono rimaste prive di uno stato proprio²⁶. La forte non coincidenza tra stato e nazione è ulteriormente esaltata dalla natura asimmetrica del federalismo russo. L'assetto federale è stato ereditato dall'epoca comunista e dimostra che non sempre il federalismo rappresenta una soluzione che favorisce una politica democratica. Nel caso della Russia, questo è dovuto al carattere non democratico della forma di Stato, che impedisce la realizzazione degli istituti propri dello Stato federale, seppure essi siano nominalmente previsti nella Costituzione del 1993, come verrà analizzato più avanti nel testo.

La gestione autoritaria del potere è ulteriormente enfatizzata dal fatto che il crollo del comunismo segnò la tendenza a sostituire alla relativa ideologia quella nazionalista, ma le istituzioni politiche ed economiche, seppur nuove, rimasero sotto il controllo di *élites* con una formazione politica fortemente legata al passato²⁷.

La Federazione Russa, come stato multinazionale (che mantiene una vocazione imperiale), i più di 20 milioni di russi situati fuori dalla Russia, e, quindi, la forte non coincidenza tra stato e nazione, sono tutte condizioni che contribuiscono a creare «una potenziale piattaforma di lancio di un futuro eventuale nazionalismo panrusso» ovvero una «bomba» nazionalista a orologeria²⁸, previsioni che sembrano essersi realizzate già nel 2014 con l'annessione della Crimea e che trovano ulteriore conferma nella guerra che la Russia ha intrapreso contro l'Ucraina.

²³ P. Grilli di Cortona, *Stati, nazioni e nazionalismi*, cit., 117.

²⁴ *Ibid.*, spec. tab. 3.3, i cui dati però riguardano solo le popolazioni etnicamente russe situate al di fuori della Russia e non le popolazioni russofone (o russofile).

²⁵ *Ibid.*, considerando che i russi rappresentavano l'82,95% della popolazione e che il gruppo non russo più numeroso era quello dei tatars (3,8%). Per un aggiornamento dei dati si veda *Итоги ВПН-2020. Том 5 Национальный состав и владение языками* [Risultati della WHC 2020. Volume 5 Composizione nazionale e competenza linguistica], disponibile al link: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladienie_yazykami.

²⁶ P. Grilli di Cortona, *Stati, nazioni e nazionalismi*, cit., 117; C. Ross, *Federalism and democratisation in Russia*, Manchester University Press, 2002, 53 ss.

²⁷ P. Grilli di Cortona, *Stati, nazioni e nazionalismi*, cit., 208.

²⁸ *Ibid.*, 117.

2.2 La missione “unitarista”

La guerra russo-ucraina si qualifica come guerra identitaria in conseguenza alla vocazione imperiale del potere politico russo, la cui gestione autoritaria rappresenta un elemento di continuità in epoche storiche diverse²⁹. In questo senso, la recente riforma costituzionale – discussa successivamente nel testo – ha comportato un ulteriore detrimento del principio di separazione dei poteri³⁰, benché il testo costituzionale del 1993, già nella sua formulazione originaria, non prevedeva strumenti sufficienti per impedire un’eccessiva concentrazione del potere³¹. Ne è una conferma la forma di governo in esso descritta, accostata dalla dottrina al semipresidenzialismo francese in assenza di coabitazione, sebbene priva della flessibilità tipica del modello, tale da far già pensare, *in nuce*, a possibili future derive non completamente democratiche della forma di stato³².

La costante tendenza alla centralizzazione del potere emerge anche dalla volontà di creare un «unico sistema del potere pubblico nella Federazione Russa» (parte 3, art. 132, Cost., così come modificato dopo la Riforma 2020³³), coerentemente all’attribuzione dei caratteri di unitarietà e sacralità al territorio russo³⁴. Una simile concezione del territorio statale è coerente a un modello organizzativo del potere inteso in senso assoluto. Infatti, se si considera l’unità come bene supremo, l’esercizio di un potere

²⁹ Mentre rappresenta un elemento di differenza rispetto all’esperienza europea. Sul punto, si veda G. Lami, *Le parole chiave della Russia contemporanea tra (poca) innovazione e molta tradizione: identità, sovranità e unità*, cit., 133.

³⁰ Così A. Vitale, *Equilibri dei poteri, “stabilità interna” e immagine internazionale della Russia*, in *NAD*, 1, 2020, 249. In riferimento alle parole dell’ex Premier Medvedev pronunciate in occasione delle sue dimissioni, si veda O. Carroll, *Russian PM resigns in shock move as Putin announces dramatic constitutional shakeup*, 15 gennaio 2020, *The Independent*, disponibile al link: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/dmitry-medvedev-resign-russia-prime-minister-putin-quit-latest-a9284741.html>. Sulla divisione dei poteri in Russia, si veda anche A. Di Gregorio, *Il presidenzialismo in Russia*, cit., 1104 ss.

³¹ Così A. Vitale, *Equilibri dei poteri, “stabilità interna” e immagine internazionale della Russia*, cit., 249, spec. nota 2.

³² A. Di Gregorio, *Il presidenzialismo in Russia*, cit., 1107; M. Ganino, *Dallo Zar al Presidente. Ricostruzione del modello di governo della Russia fra trasformazioni costituzionali e continuità*, Milano, 1999, 155 ss. Secondo l’Autore, il superamento in Russia della forma semipresidenziale non comporta un avvicinamento al sistema presidenziale «perché porta più verso la confusione dei poteri che alla loro distinzione». Al contrario, «(...) sembra realizzare a favore del governo una gerarchia assolutamente rigida nell’Esecutivo. Pertanto, si tratterebbe di una forma con un Esecutivo che vede una totale supremazia presidenziale *costituzionalmente garantita*, quindi a grave squilibrio assicurato», 166 – 167.

³³ Costituzione della Federazione Russa (1993), come modificata dalla Legge di Emendamento alla Costituzione della Federazione di Russia del 14 marzo 2020, testo in italiano trad. da G. Codevilla in S. Di Caprio, *Lo zar di vetro. La Russia di Putin*, Milano, 2020, 257–295, disponibile al link: http://www.rivistapolitica.eu/Lo-zar-di-vetro_Costituzione-russa.pdf.

³⁴ G. Khislavski, *Weaponizing History Russia’s War in Ukraine and the Role of Historical Narratives*, in *Journal of Applied History*, 4, 2022, 110. Come accennato, tali elementi sono stati ereditati dall’epoca bizantina, cfr. G. Lami, op. cit., 133.

assoluto permette più facilmente di tutelarlo³⁵.

Così come già precedentemente evidenziato, la missione “unitarista”³⁶ è attribuita all’organo stabilmente detentore dell’indirizzo politico, che nelle diverse epoche storiche è stato (in successione): lo Zar (titolo di eredità bizantina, utilizzato dal 1265 anche dal Gran Khan dell’Orda d’Oro e, successivamente, da Ivan III, a fine del XV secolo), il Partito comunista, il Presidente (così come descritto nelle diverse costituzioni). Quest’ultimo è considerato il custode della terra russa, concezione che giustifica l’attribuzione di poteri di indirizzo e coordinamento sia verso gli altri organi (in senso, quindi, orizzontale), sia nei rapporti centro-periferia (in senso verticale)³⁷. L’ampiezza dei poteri presidenziali non sarebbe possibile in uno stato di diritto e si pone in linea di continuità sia con il testo costituzionale del 1993, sia con gli interventi di riforma successivi³⁸.

2.3 La Storia russa: strumento o arma?

Inoltre, durante il ventennio putiniano, si è assistito a una strumentalizzazione politica della Storia della Russia, in seguito utilizzata come vera e propria “arma” del potere politico. I due concetti differiscono in quanto il primo indica un campo semanticamente più ampio e neutrale rispetto al secondo. Nell’era di Eltsin e nella prima fase dell’era di Putin (2000-2008), nella società russa viene introdotta una visione unificata della storia, utilizzata come strumento funzionale alla creazione di un sentimento di auto-identificazione rispetto a una nuova configurazione geopolitica. Tale prospettiva è stata rafforzata, a partire dal 2010, da una narrazione storica tradizionalista e conservatrice, legata al concetto di *Russki Mir* (“mondo russo”)³⁹.

Dal 2014, la Storia inizia a essere utilizzata come “arma”, attraverso una narrativa militarizzante declinata nel contesto dell’annessione della Crimea nel 2014 e seguita dall’invasione dell’Ucraina nel 2022. Attraverso questi eventi, gli effetti di una certa prospettiva storica (e quindi anche di una specifica visione dello Stato) si sono riversati sul piano internazionale e non più solo sul piano politico interno, avendo la Russia dichiarato la Crimea (e poi l’Ucraina) la culla della Nazione russa e un territorio sacro⁴⁰.

³⁵ M. Ganino, *Tempi e modi rituali della revisione costituzionale di Putin. Continuità e varianti?*, in *NAD*, 1, 2020, 188.

³⁶ A. Di Gregorio, *Il presidenzialismo in Russia*, cit., 1123.

³⁷ M. Ganino, *Tempi e modi rituali della revisione costituzionale di Putin. Continuità e varianti?*, cit., 188. Sembra che questa sia anche la direzione seguita dalla riforma del 2020, nella parte concernente gli organi di autogoverno locale. Sul punto, si veda A. Vitale, *Equilibri dei poteri, “stabilità interna” e immagine internazionale della Russia*, cit., 253, che descrive le autonomie interne al sistema russo come parte di un sistema gerarchico-verticale di «*cosmetic autonomies*» frutto di un federalismo rimasto incompiuto, che si realizza attraverso una dipendenza della periferia dal centro e che quindi ha mantenuto un carattere meramente declaratorio.

³⁸ G. Lami, *Le parole chiave della Russia contemporanea tra (poca) innovazione e molta tradizione: identità, sovranità e unità*, cit., 133.

³⁹ G. Khislavski, *Weaponizing History Russia’s War in Ukraine and the Role of Historical Narratives*, cit.

⁴⁰ Ivi, 117.

Sembra, quindi, non essere assolutamente casuale il richiamo da parte di Putin alla Grande Guerra patriottica (1941 – 1945, in riferimento alla Seconda Guerra Mondiale), alla luce della quale viene giustificata la già richiamata denazificazione dell’Ucraina⁴¹. La data del 22 giugno 1941 è percepita dai russi come traumatica, un errore che non deve ripetersi, motivo per cui la Russia giustifica un’“operazione militare speciale” attuata in modo preventivo⁴².

La narrativa riferita alla Grande Guerra emerge spesso nei discorsi tenuti da Putin (attraverso i quali si esemplificano le più recenti evoluzioni della «narrativa politica di regime»⁴³), come, ad esempio, nel diciannovesimo discorso di benvenuto alla parata militare russa che si tiene annualmente il 9 maggio, in cui viene celebrata la capitolazione della Germania nazista contro l’esercito russo⁴⁴.

Già dal 2014, i separatisti filorussi nella regione del Donbass sono stati definiti anche “*opolchentsy*”, in riferimento ai militari russi che sconfissero gli invasori polacco-lituani all’inizio del XVII secolo. Nel luglio 2021, nel sito del Cremlino è stato pubblicato un articolo, eloquentemente intitolato “Sull’unità storica di russi e ucraini”⁴⁵ e attribuito al Presidente, che considera la Lituania e la Polonia come nemici storici della Russia e, per contro, l’Ucraina come un territorio vicino alla Russia e suo alleato militare, in riferimento alla Grande Guerra del Nord (1700 – 1721) e alle vicende belliche che vedono come protagonista Pietro il Grande⁴⁶. Coerentemente a questa retorica, il fine della guerra promossa dalla Russia sembra essere la riunificazione dei territori russi⁴⁷. L’utilizzo di un immaginario storico riferito alla guerra in corso è finalizzato a sviluppare un implicito collegamento tra la lotta di liberazione russa contro gli invasori polacco-lituani, la guerra patriottica contro Napoleone nel 1812, la Grande Guerra Patriottica e infine la guerra nel Donbass, promuovendo una narrazione storicamente orientata, come se la Russia si trovasse simbolicamente

⁴¹ Ivi, 102.

⁴² Si veda il discorso del Presidente Putin in cui annuncia l’inizio della *de facto* guerra contro l’Ucraina, cfr. *supra*.

⁴³ A. Di Gregorio, *Il presidenzialismo in Russia*, cit., 1126.

⁴⁴ In riferimento al 9 maggio 2022, a pochi mesi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, si veda *Watch Putin’s speech as Russia commemorates Victory Day* [Video, YouTube], 9 maggio 2022, CNN, disponibile al link: <https://www.youtube.com/watch?v=n5frNSq76zk>.

⁴⁵ Saggio del Presidente della Federazione Russa V. Putin, 12 luglio 2021, disponibile sul sito ufficiale del Cremlino al link: <http://kremlin.ru/events/president/news/66181>. Cfr. Y. Prymachenko, *Ukraine is not Russia vs One Nation: political prose as the prelude to the Russo-Ukrainian War*, 28 aprile 2022, *Baltic Rim Economies*, disponibile al link: <https://sites.utu.fi/bre/ukraine-is-not-russia-vs-one-nation-political-prose-as-the-prelude-to-the-russo-ukrainian-war/>.

⁴⁶ M. van Creveld, *The rise and decline of the State*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, 264 ss.

⁴⁷ Si veda il discorso tenuto da Putin dal titolo “*Встреча с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными*” [Incontro con giovani imprenditori, ingegneri e scienziati], 9 giugno 2022, presso il complesso «*Техноград*», disponibile al link: <http://kremlin.ru/events/president/news/68606>.

costretta a combattere una centenaria guerra “sacra”⁴⁸.

Alla luce di questo quadro, si comprende che quella funzione dello Stato come arbitro tra gruppi di interessi distinti, più tipica della tradizione liberale, non viene attribuita alla Federazione Russa, che viene piuttosto considerata fonte regolatrice e garante di ordine sociale in quanto Stato forte (che, quindi, non è percepito come «un’anomalia da combattere»⁴⁹).

3. Elementi di continuità nella dimensione costituzionale russa

La Costituzione, approvata con votazione popolare nel 1993⁵⁰, non risultava pienamente in linea con i dettami del costituzionalismo europeo neanche nella sua versione originaria. La revisione costituzionale del 2020 ha formalizzato ancor più distintamente questa diversità di fondo, attraverso norme di ispirazione nazionalistica e sovranista che accentuano una visione paternalista della ripartizione dei poteri⁵¹. Viene rafforzata l’idea un Presidente “governante”⁵², frutto di modifiche costituzionali intervenute sul testo russo senza soluzione di continuità, idealmente collegando il potere presidenziale a quello zarista⁵³.

L’impianto presidenziale dettato dal sistema politico-costituzionale russo è, d’altronde, fortemente legato alle modalità che segnarono l’adozione del testo costituzionale, rispetto al quale il voto popolare non rappresentò altro che una mera ratifica del volere del Presidente Eltsin, che ha esercitato *de facto* un potere costituente. Una figura presidenziale così disegnata

⁴⁸ G. Khislavski, *Weaponizing History Russia’s War in Ukraine and the Role of Historical Narratives*, cit., 102.

⁴⁹ G. Lami, *Le parole chiave della Russia contemporanea tra (poca) innovazione e molta tradizione: identità, sovranità e unità*, cit., 134.

⁵⁰ M. Ganino, *Tempi e modi rituali della revisione costituzionale di Putin*, cit., 186, spec. n. 11, e 188. Circa un’analisi delle diverse costituzioni susseguitesi in Russia e su quella attualmente vigente sebbene prima della recente riforma, cfr. R. Gravinia, *Teorie e prassi delle costituzioni sovietiche e della costituzione post-sovietica del 1993: dall’URSS alla Federazione Russa*, in *Giornale di storia costituzionale*, 33, 2017, 49 – 66.

⁵¹ Così R. Tarchi, *Le “democrazie illiberali” nella prospettiva comparata: verso una nuova forma di stato? Alcune riflessioni di sintesi*, in *DPCE Online*, 44, 3, 2020, 4172, che alla visione paternalistica del potere collega l’idea di un Presidente «erede diretto dello Zar».

⁵² A. Vitale, *Equilibri dei poteri, “stabilità interna” e immagine internazionale della Russia*, cit., 250 ss.; A. Di Gregorio, *Il presidenzialismo in Russia*, cit., 1107, spec. nota 19; M. Ganino, *Tempi e modi rituali della revisione costituzionale di Putin*, cit., 188, spec. nota 16; Id., *Dallo Zar al Presidente. Ricostruzione del modello di governo della Russia fra trasformazioni costituzionali e continuità*, cit., 163.

⁵³ Cfr. M. Ganino, *Dallo Zar al Presidente. Ricostruzione del modello di governo della Russia fra trasformazioni costituzionali e continuità*, cit., 109; Id., *Russia*, cit., 31. Nella stessa direzione N. Drost, B. de Graaf, *Putin and the Third Rome*, in *Journal of Applied History*, 4, 2022, 31, secondo cui «In similar fashion, Putin has gently ridiculed those who idealize tsarism (...). But despite such mockery and the conviction that he works as a president rather than reigning as a tsar, Putin has been inspired by those who did once reign the Russian Empire (...) the tsars that safeguarded the strength and stability of the state».

rappresentò, allora, il punto di arrivo non tanto di un processo, ma di una «lunga storia» iniziata con la stessa nascita dello Stato russo⁵⁴.

3.1 Excursus: la riforma del 2020

La più recente modifica alla Costituzione eltsiniana del 1993 è la Legge di Emendamento del 14 marzo 2020⁵⁵, i cui punti cruciali hanno riguardato i principali organi costituzionali, il sistema dei contropoteri (da intendere in senso ampio) ed elementi identitari, sovranitari e sociali presenti nel testo costituzionale⁵⁶. Quest'ultima riforma ha avuto un forte d'impatto sul sistema previgente, sancendo costituzionalmente la svolta autoritaria che già si era compiuta nella prassi.

In ogni fase del processo di adozione della riforma, il Presidente ha avuto un ruolo dominante. Tale processo si è rivelato essere particolarmente celere, dato che l'annuncio della stessa era contenuto nel messaggio annuale del Presidente alle Camere del 15 gennaio 2020⁵⁷. Inoltre, la riforma è stata irritualmente soggetta alla verifica della Corte costituzionale, come previsto non dall'art. 136 della Costituzione, ma dalla stessa Legge di Emendamento (elemento che ha portato la dottrina a parlare di una rottura della Costituzione⁵⁸) e da un'ulteriore votazione confermativa popolare di natura più che altro plebiscitaria⁵⁹.

⁵⁴ M. Ganino, *Tempi e modi rituali della revisione costituzionale di Putin*, cit., 188. Concorde, A. Di Gregorio, *Il presidenzialismo in Russia*, cit., 1110, secondo cui l'attuale concentrazione di potere in capo al Presidente avvicina l'attuale Russia più al modello dell'Impero zarista che a quello dello Stato sovietico.

⁵⁵ Sul punto, I. Galimova, *La Legge di Emendamento alla Costituzione della Federazione di Russia del 14 marzo 2020 e il suo iter: i principali punti critici della revisione costituzionale in Russia*, in *NAD*, 1, 2020; L. Mälksoo, *International Law and the 2020 Amendments to the Russian Constitution*, in *American Journal of International Law*, 115, 1, 2021, 78 – 93.

⁵⁶ A. Di Gregorio, *Dinamiche di contesto e caratteristiche generali della Legge di Emendamento della Costituzione della Russia del 14 marzo 2020*, in *NAD*, 1, 2020, 141; A. Salomoni, *Teorie della sovranità nell'età di Putin*, cit., 3996.

⁵⁷ *Ibid.*, 143.

⁵⁸ La Corte ha affermato che tutte le modifiche di carattere identitario e sovranitario sono conformi ai capitoli uno e due della Costituzione, dato che si limitano a specificarne le finalità costituzionali. Tuttavia, è discutibile la partecipazione della Corte dato che essa stessa ha ammesso che il procedimento seguito non sarebbe stato contemplato nell'articolo 136 Cost. La Corte non ha fornito una solida giustificazione della propria competenza, che quindi risulta irrituale. Inoltre non ha approfondito le peculiari modalità di questa riforma che derogano al procedimento previsto nella Costituzione e ne ha analizzato il contenuto sostanziale solo in punti scelti selettivamente in riferimento a un «non precisato dibattito sui media» o facendo «un generale riferimento alla discrezionalità del legislatore costituzionale», A. Di Gregorio, *Dinamiche di contesto e caratteristiche generali della Legge di Emendamento della Costituzione della Russia del 14 marzo 2020*, cit., 164 ss.

⁵⁹ Questa modalità di verifica del consenso popolare ha destato non poche critiche, considerando che il quesito referendario era proposto come un quesito unico su tutto il pacchetto di riforme, rispetto al quale, quindi, all'elettore era proposta la possibilità di effettuare una scelta binaria «sì»/«no», senza che fosse previsto un quorum strutturale, mentre è stato possibile votare a distanza (attraverso l'*e-voting* o con le urne elettorali mobili). Così, I. Galimova, *La Legge di Emendamento alla Costituzione della Federazione*

Un elemento rilevante è rappresentato dall'eccezione *ad personam* a favore del Presidente in carica e dei Presidenti precedenti (Medvedev), introdotta dal cosiddetto Emendamento Tereškova riguardo al numero di mandati presidenziali che possono essere svolti dalla stessa persona. Mentre precedentemente era previsto il limite di due mandati consecutivi, la Riforma ha eliminato l'aggettivo "consecutivi" (in russo "*podrjad*"), modificando il limite in due mandati presidenziali *tout court* (art. 81, co. 3, Cost.). L'Emendamento in questione prevede, inoltre, che non debbano essere computati i mandati precedentemente svolti dal Presidente in carica e dai Presidenti precedenti (art. 81, co. 3.1, Cost.)⁶⁰.

La sostanziale convergenza tra l'ordinamento russo e il Presidente, che lo impersonifica, è coerente all'esaltazione del principio di unitarietà del territorio russo. A ciò si legano una serie di integrazioni alla Costituzione introdotte con la Riforma del 2020, che avrebbero trovato miglior collocazione nel Preambolo o nel primo capitolo (circa i fondamenti del sistema costituzionale) o nel secondo (circa i diritti fondamentali)⁶¹, ma a cui viene data diversa collocazione onde evitare l'emanazione di un nuovo testo costituzionale, come sarebbe avvenuto in caso di modifica dei suddetti capitoli, ai sensi dell'art. 135.

La già richiamata narrativa storica emerge anche nelle scelte linguistiche operate nel testo costituzionale, come dimostra, ad esempio, l'ampio utilizzo del concetto di Patria, che necessita di un'analisi diacronica per essere compreso⁶². Il principio dell'unità statale viene collegato alla storia millenaria della Federazione russa, al fine di preservare la memoria degli antenati «che ci hanno trasmesso gli ideali e la fede in Dio, e anche la continuità nello sviluppo dello Stato russo (...)», riconoscendo «(...) l'unità statale storicamente stabilita»⁶³. La Federazione russa è esplicitamente definita il «(...) successore diretto dell'Unione delle RSS sul suo territorio (...)»⁶⁴ e si assume il compito di onorare il ricordo dei difensori della Patria e di assicurare la protezione della «verità storica»⁶⁵. Benché il popolo della Federazione Russa sia definito «plurinazionale»⁶⁶, nel senso che «[l'] unione plurinazionale dei popoli» gode di «pari diritti»⁶⁷, il fulcro dell'ordinamento

di Russia del 14 marzo 2020 e il suo iter: i principali punti critici della revisione costituzionale in Russia, cit., 213, spec. nota 42.

⁶⁰ A. Di Gregorio, *Il presidenzialismo in Russia*, cit., 1113.

⁶¹ C. Filippini, *L'introduzione in Russia del procedimento di modifica della Costituzione in deroga*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2020, 900. Si veda anche A. Di Gregorio, *Dinamiche di contesto e caratteristiche generali della Legge di Emendamento della Costituzione della Russia del 14 marzo 2020*, cit., 142, che comprende nel discorso anche il capitolo 9, circa i procedimenti di revisione costituzionale, dato che una modifica formale delle norme in questione avrebbe richiesto l'emanazione di un nuovo testo costituzionale. Di fatto una modifica del procedimento previsto *ex* capitolo 9 vi è stata, dato che la Corte costituzionale è stata irritualmente coinvolta nel processo di modifica della Costituzione, ma questo non ha comportato l'emanazione di un nuovo testo.

⁶² C. Filippini, *L'introduzione in Russia del procedimento di modifica della Costituzione in deroga*, cit., 897.

⁶³ Art. 67.1, co. 2, Cost. [Russia].

⁶⁴ *Ibid.*, co. 1.

⁶⁵ *Ibid.*, co. 3.

⁶⁶ Art. 68, co. 4, Cost. [Russia].

⁶⁷ *Ibid.*, co. 1.

statale rimane il popolo di etnia russa, la cui cultura e la cui lingua vengono valorizzati⁶⁸ «(...) in quanto lingua del popolo che ha fondato lo Stato (...)»⁶⁹.

Il principio dell'integrità territoriale è tutelato in nome della difesa della democrazia sovrana⁷⁰ ed è rafforzato dai nuovi requisiti di cittadinanza e di residenza necessari per la candidatura a Presidente e per poter diventare funzionario statale (in specie, il Presidente ha l'obbligo di risiedere in Russia da 25 anni e non più da 10). Inoltre, per i funzionari è vietato eleggere la cittadinanza o la residenza all'estero e avere conti correnti all'estero, benché si prevedano alcune eccezioni, di particolare interesse alla luce della recente guerra contro l'Ucraina, dato che fanno riferimento a coloro che provengono da territori "incorporati" nella Federazione (art. 81, c. 2, Cost.)⁷¹.

I suddetti requisiti di cittadinanza e di residenza rafforzano l'idea di una dimensione politica che tende all'auto-difesa, secondo una "sindrome della fortezza assediata" (che origina dal periodo leninista e post-leninista più che zarista) e che volutamente ignora il grave *brain drain* che affligge la Russia⁷².

La riforma non si limita a emendare una costituzione esistente, ma di fatto ne crea una nuova, in cui il consenso del popolo russo si è espresso non attraverso un'Assemblea costituzionale, ma con un quesito referendario confermativo basato su un semplice voto di maggioranza, in un "*all-Russian vote*"⁷³, che non è sufficiente per consentire al popolo di esercitare la propria sovranità. Al contrario, la Costituzione stabilisce chiaramente che l'unico modo in cui il popolo russo può esprimersi è la convocazione di una formale "Assemblea costituzionale" e la successiva ratifica di un progetto proposto da questa Assemblea⁷⁴.

In effetti, sembra particolarmente forzata, dal punto di vista costituzionale, l'introduzione dell'Emendamento Tereškova nelle disposizioni transitorie, dato che esse dovrebbero introdursi con l'adozione di una nuova Costituzione e non di una semplice modifica costituzionale⁷⁵.

⁶⁸ *Ibid.*, co. 1, 2 e 4. Cfr. C. Filippini, *L'introduzione in Russia del procedimento di modifica della Costituzione in deroga*, cit., 898.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Si veda, in tal senso, l'art. 79.1, Cost. [Russia], secondo cui: «La Federazione Russa adotta misure per mantenere e rafforzare la pace e la sicurezza internazionale, per garantire la pacifica coesistenza di stati e popoli e per non consentire interferenze negli affari interni dello Stato». Cfr. C. Filippini, *L'introduzione in Russia del procedimento di modifica della Costituzione in deroga*, cit., 899.

⁷¹ A. Di Gregorio, *Il presidenzialismo in Russia*, cit., 1113 e nota 33.

⁷² A. Vitale, *Equilibri dei poteri, "stabilità interna" e immagine internazionale della Russia*, cit., 253.

⁷³ Così L. Mälksoo, *International Law and the 2020 Amendments to the Russian Constitution*, in *American Journal of International Law*, cit., 78. Sul punto, si veda anche V. Nikitina, *La riforma costituzionale del 2020: particolarità della procedura e votazione panrussa*, in *NAD*, n. 1, 2020, 219 – 228.

⁷⁴ W. Partlett, *Russia's Unconstitutional Zeroing Amendment*, 16 marzo 2020, in *IACL-AIDC Blog*, disponibile al link: <https://blog-iacl-aidc.org/2020-posts/2020/3/16/russias-unconstitutional-zeroing-amendment>.

⁷⁵ A. Di Gregorio, *Dinamiche di contesto e caratteristiche generali della Legge di Emendamento della Costituzione della Russia del 14 marzo 2020*, cit, 166, spec. nota 61.

Parte della dottrina, commentando l'evoluzione della forma di governo russa, ha parlato di un superpresidenzialismo «sfociato nell'assolutismo», potendosi eventualmente immaginare una forma di *absolutist constitutionalism* (da sovrano illuminato)⁷⁶, benché sia discutibile l'utilizzo di categorie occidentali al fine di descrivere il modello costituzionale russo post-sovietico (ormai indubbiamente autoritario)⁷⁷.

4. Riflessioni conclusive

L'interpretazione della guerra russo-ucraina in chiave identitaria deve necessariamente prendere in considerazione gli elementi di continuità tra la storia russa (in specie imperiale) e l'enucleazione di elementi identitari, quali la concezione del territorio russo come unitario, del popolo della Federazione come plurinazionale (sebbene con preminenza del popolo etnicamente russo) e di un potere senza limiti. Questi elementi hanno certamente influenzato l'ormai evidente sviluppo degenerativo del sistema russo, rispetto al quale il momento fondamentale è stato individuato nell'inizio del terzo mandato di Putin nel 2012⁷⁸. Precedentemente, la dottrina aveva coniato l'espressione di "democrazia per imitazione" (*imitacionnaja demokratija*)⁷⁹ per descrivere la forma di stato russa, facendo riferimento a tutti i modelli statuali contraddistinti da una forte disparità tra la costituzione formale e un esercizio autoritario del potere da parte dell'esecutivo. In tal senso, la democrazia per imitazione non era ritenuta una semplice fase di transizione ma piuttosto un sistema distinto dotato di logica propria. La non piena recezione del modello democratico è interpretabile come la risposta di molti paesi dell'Europa centrale-orientale all'imperativo dell'imitazione, giacché l'adattamento ai canoni occidentali avrebbe come conseguenza la perdita della sovranità di questi Stati.

Alla luce di ciò, può comprendersi la definizione che la stessa Russia ha offerto circa la propria forma di Stato, definendosi, senza alcuna accezione negativa, una democrazia sovrana⁸⁰. L'espressione indica una democrazia la cui attuazione richiede uno stato "con un alto livello di sovranità"⁸¹, ottenuto attraverso una complessa opera di ri-centralizzazione del potere, secondo un

⁷⁶ Secondo le classificazioni delle forme del costituzionalismo autoritario di M. Tushnet, *Authoritarian Constitutionalism*, in *Cornell Law Review*, 100, 2, 2015, 391 ss., anche se non vi è un riferimento diretto alla Russia.

⁷⁷ A. Vitale, *Equilibri dei poteri, "stabilità interna" e immagine internazionale della Russia*, cit., 250. Si veda anche M. Ganino, *Dallo Zar al Presidente*, cit., 168.

⁷⁸ A. Di Gregorio, *Il presidenzialismo in Russia*, cit., 1101.

⁷⁹ Come definita dallo scienziato politico russo Dmitrij E. Furman, si vedano le riflessioni sul punto di A. Salomoni, *Teorie della sovranità nell'età di Putin*, in *DPCE Online*, 44, 3, 2020, 3983–3988, che individua nell'espressione la volontà da parte della Russia di trovare un'alternativa all'espressione previamente in uso di "democrazia guidata", 3984, spec. nota 5.

⁸⁰ Tanto che l'ideazione dell'espressione è attribuita proprio al maggiore ideologo del Cremlino, Vladislav Surkov, come espresse in varie occasioni tra il 2005 e il 2006. Si veda A. Di Gregorio, *La degenerazione delle democrazie contemporanee e il pluralismo semantico dei termini "democrazia" e costituzionalismo*, cit., 3926, spec. nota 13.

⁸¹ A. Salomoni, *Teorie della sovranità nell'età di Putin*, cit., 3985.

modello che si distacca da quello di democrazia liberal-costituzionale⁸², dato che nella nostra tradizione i concetti di costituzionalismo e democrazia hanno finito per convergere (pur rimanendo due nozioni distinte)⁸³. Tale convergenza non caratterizza altre esperienze, per le quali non vi è una coincidenza tra costituzionalismo e democrazia⁸⁴.

⁸² Riprendendo le parole di F. Zakaria, *The Rise of Illiberal Democracy*, in *Foreign Affairs*, NEW YORK: Council on Foreign Relations, 76, 6, 1997, 26: «(...) it is liberal (in riferimento alla cultura giuridica europea, più che a quella statunitense, cioè facendo riferimento a quello che oggi viene definito liberalismo classico, in spec. nota 3) because it draws on the philosophical strain, beginning with the Greeks, that emphasizes individual liberty. It is constitutional because it rests on tradition, beginning with Romans, of the rule of law», versione originale senza parentesi.

⁸³ A. Spadaro, *Dalla “democrazia costituzionale” alla “democrazia illiberale” (populismo sovranista), fino alla ... “democrazia”?*, in *DPCE Online*, 3, 2020, 3878, il quale distingue tra un concetto di democrazia in senso stretto, e cioè «meramente procedurale», e la nozione di costituzionalismo, concetto «prevalentemente assiologico sostanziale». Riguardo alla procedimentalizzazione della democrazia l'Autore fa riferimento alla c.d. “clausola di Ulisse”, cioè una democrazia che deve essere procedimentalizzata in quanto bisognosa di regole costituzionali predefinite, «per la paura che il popolo nutre verso sé stesso», come spiega anche R. Tarchi, *Le “democrazie illiberali” nella prospettiva comparata: verso una nuova forma di stato? Alcune riflessioni di sintesi*, cit., 4163 e che l'Autore definisce non «clausola», ma «sindrome». Per una riflessione, invece, sul costituzionalismo moderno, si veda L. Scuccimarra, *Dialettica del “costituzionalismo”. Appunti per un programma di ricerca (e qualche ricordo personale)*, in *Giornale di Storia Costituzionale*, 41, 2021, 19 – 38.

⁸⁴ In questo senso, F. Zakaria, *The Rise of Illiberal Democracy*, cit., 28, sostenendo che: «constitutional liberalism has led to democracy, but democracy does not seem to bring constitutional liberalism». Si veda R. Tarchi, *Le “democrazie illiberali” nella prospettiva comparata: verso una nuova forma di stato? Alcune riflessioni di sintesi*, cit., 4161 e R. Toniatti, *Democrazia illiberale e forma di stato costituzionale di diritto nel costituzionalismo euro-atlantico: contingenze elettorali o cambio di paradigma?*, in *DPCE Online*, 44, 3, 2020, 3947, secondo cui «occorre convenzionalmente rinunciare – tranne che sul piano della ricostruzione storica – all'identificazione esclusiva dei concetti di democrazia e di costituzione (e costituzionalismo) con i paradigmi della dottrina e dell'esperienza euro-atlantica». In questo senso anche A. Di Gregorio, *La degenerazione delle democrazie contemporanee e il pluralismo semantico dei termini “democrazia” e costituzionalismo*, cit., 3940. L'Autrice fa riferimento alla varietà semantica sia del termine “democrazia”, sia, in modo ancor più dettagliato, a quello di “costituzionalismo”, riflettendo sulla necessità di abbandonare il «(...) corto-circuito dell'identificazione tra Occidente e costituzionalismo che, seppure storicamente fondata, lascia oggi il posto a una estensione dei meccanismi e valori del costituzionalismo a livello globale». Sul significato di democrazia costituzionale, si veda R. Tarchi, *Democrazia e istituzioni di garanzia*, in *Rivista AIC*, 3, 2018 e M. Fioravanti, *La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale. Per i sessant'anni della Corte costituzionale*, relazione svolta in Roma, Palazzo della Consulta, 28 aprile 2016, disponibile al link: https://cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/Conclusioni_FIORAVA_NTL.pdf, il quale propone di leggere la democrazia costituzionale quale evoluzione della democrazia legislativa, in cui la fonte primaria non fa più riferimento alla legge, ma alla Costituzione.

Ecco che l'espressione "democrazia illiberale"⁸⁵ risulta inadatta a definire il sistema russo⁸⁶, la cui svolta autoritaria è ormai indubbia.

La stessa riflessione può riguardare non solo la forma di stato, ma anche quella di governo, rispetto alla quale la definizione di presidenzialismo sembra essere inadeguata. Secondo il pensiero di Leopoldo Elia, le forme di stato devono essere considerate il «limite di utilità» per lo studio delle forme di governo⁸⁷, potendo quest'ultime essere classificate solo all'interno di una forma di stato pluralista e democratica. Questo perché in una forma di stato

⁸⁵ M. Tushnet, *Authoritarian Constitutionalism*, cit., 391 ss. Per una ricostruzione sull'origine dell'espressione si veda anche F. Raniolo, *Verso democrazia illiberali e oltre*, in *DPCE Online*, 44, 3, 2020, 3899–3922. L'espressione afferisce ad esperienze caratterizzate da una commistione di elementi tipicamente democratici – quali il carattere elettivo e il rinnovo periodico degli organi di governo dello Stato – ed una gestione autoritaria del potere (A. Di Giovine, voce *Forme di Stato*, in L. Pegoraro (ed.), *Glossario di diritto pubblico comparato*, Roma, 2009), non possedendo o non avendo mai posseduto i caratteri di una democrazia. Il concetto è stato criticato per il suo eccessivo pluralismo semantico (R. Toniatti, *Democrazia illiberale e forma di stato costituzionale di diritto nel costituzionalismo euro-atlantico: contingenze elettorali o cambio di paradigma?*, cit., 3947), dato che comprende, impropriamente, ordinamenti in cui il decadimento si inserisce in una forma di stato liberal-democratica e ordinamenti che in realtà non hanno mai effettivamente consolidato il processo di evoluzione democratica (si veda R. Tarchi, *Le "democrazie illiberali" nella prospettiva comparata: verso una nuova forma di stato? Alcune riflessioni di sintesi*, cit., 4156 e A. Di Gregorio, *La degenerazione delle democrazie contemporanee e il pluralismo semantico dei termini "democrazia" e costituzionalismo*, cit., 3934), da intendersi nel senso di stato costituzionale, data la commistione di elementi democratici e autocratici. Per queste ragioni, l'espressione "democrazia illiberale" è stata definita un ossimoro dalla dottrina, che la considera priva di un valore prescrittivo. Così esplicitamente R. Tarchi, *Le "democrazie illiberali" nella prospettiva comparata: verso una nuova forma di stato? Alcune riflessioni di sintesi*, cit., 4165, secondo cui, accettando l'idea che «democrazia, nella sua forma liberale, e costituzionalismo sono indissolubilmente legati, la negazione della prima comporta inevitabilmente una compromissione dell'altro». Così anche di A. Di Gregorio, *I fenomeni di degenerazione delle democrazie contemporanee: qualche spunto di riflessione sullo sfondo delle contrapposizioni dottrinali*, in *NAD*, 2, 2019 e Id., *La degenerazione delle democrazie contemporanee e il pluralismo semantico dei termini "democrazia" e costituzionalismo*, cit., 3934, in cui l'Autrice si esprime contraria all'utilizzo dell'espressione "democrazia illiberale", considerata un ossimoro, come anche per l'analogo termine "democrazia", in riferimento anche alla riflessione svolta da X. Philippe Xavier, *La légitimation constitutionnelle des démocraties*, in *Pouvoirs*, 2, 2019. Un'opinione diversa è invece attribuibile, ad esempio, ad A. Spadaro, *Dalla "democrazia costituzionale" alla "democrazia illiberale" (populismo sovranista), fino alla ... "democrazia"?*, cit., 3879, che ritiene intollerabile l'associazione tra la nozione di costituzionalismo (più che di democrazia) e l'aggettivo "illiberale", a meno di non intendere il costituzionalismo non come «un "limite al" potere, ma invece asetticamente una mera "regola del" potere». L'Autore, tuttavia, pare fortemente critico circa l'utilizzo del concetto di costituzionalismo in senso anassilogico, invece accettando l'idea di una democrazia «incompleta», intesa dall'Autore anche nel senso di «illiberale».

⁸⁶ Secondo A. Di Gregorio, *La degenerazione delle democrazie contemporanee e il pluralismo semantico dei termini "democrazia" e costituzionalismo*, cit., 3936, l'espressione "democrazia illiberale" è stata utilizzata più per quei sistemi che hanno vissuto una degradazione democratica, o comunque per le democrazie giovani, piuttosto che per sistemi che storicamente hanno sempre vissuto un'alternanza di fasi autoritarie e democratiche (come la Russia).

⁸⁷ L. Elia, *Governo (forme di)*, in Enc. dir., XIX, 1970, 635 – 636.

autoritaria, che nega il principio della separazione dei poteri, la forma di governo è “assorbita” dalla forma di stato⁸⁸, divenendo una mera modalità organizzativa del potere. All’inverso, modifiche che formalmente riguardano solo la forma di governo possono incidere su elementi costitutivi della forma di Stato, modificandola⁸⁹. Questa riflessione trova conferma nell’esperienza russa, circa la quale è ormai evidente l’inadeguatezza della definizione di modello “ibrido”⁹⁰, dato l’irrigidimento autoritario del sistema, coerente con una politica estera aggressiva⁹¹, giustificata da una narrazione storica sempre più militarizzante.

Alessia Riccioli
Dip.to di Giurisprudenza
Università di Pisa
alessia.riccioli@phd.unipi.it

⁸⁸ *Ibid.*, 635.

⁸⁹ M. Volpi, *Le forme di governo nel pensiero di Leopoldo Elia*, in *DPCE Online*, n. speciale, 2019, 823.

⁹⁰ *Ex multis*, A. Di Gregorio, *Il presidenzialismo in Russia*, cit., 1102, secondo cui il regime precedentemente ibrido della Russia è ormai diventato «aperta gestione autoritaria del potere».

⁹¹ *Ibid.*, 1103.